



Ministero dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

Settore Demanio

Piazzale Premuda n°2/e – 57025 PIOMBINO (LI)

☎ (+39) 0565224240 - 0565221000

E-MAIL: piombino@guardiacostiera.it

☎ ☎ (+39) 0565/261011

Web: www.guardiacostiera.it/piombino

ORDINANZA N° 84/07 in data 2 Agosto 2007

TITOLO – Pontile “Nuova Solmine” – Zona di sicurezza traffico mercantile

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino,

VISTA: l'art. 3, lett. g) dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30/07 emanata da questo Comando in data 30 aprile 2007, che vieta la balneazione nel raggio di 500 metri dalla testata del pontile “Nuova Solmine”;

VISTE: le recenti problematiche emerse in merito all'esatta interpretazione dei divieti attualmente esistenti;

VISTI: i contatti intercorsi con il Sindaco di Scarlino e gli incontri avuti con i Dirigenti della Società Nuova Solmine S.p.A., concessionaria del pontile in argomento;

VISTA: la nota in data 27 luglio 2007 con la quale la Società Nuova Solmine S.p.A. ha formalmente proposto la riduzione del raggio da 500 mt. a 350 mt.;

CONSIDERATO: che la riduzione della zona di interdizione non incide sugli standard di sicurezza della navigazione;

RITENUTO NECESSARIO: garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI: gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 542 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO: l'art. 104, comma 1, lett. v) del D.lgs. 112/98.

ORDINA

Articolo 1

Nel raggio di 350 metri dalla testata del pontile “Nuova Solmine” (vedasi stralcio planimetrico in allegato “A”), adibito al traffico mercantile ubicato in località Polveriera nel Comune di Scarlino (GR) **sono vietate**:

- la balneazione;
- la pesca;
- il transito delle unità da diporto;
- qualsiasi attività connessa con l’uso del mare, subacquea o di superficie.

Articolo 2

La società Nuova Solmine S.p.A., concessionaria del pontile in argomento, dovrà segnalare con appositi cartelli, visibili sia via mare che via terra, i divieti di cui sopra.

I cartelli dovranno essere predisposti secondo il fac-simile riportato in allegato “B”.

Dovrà essere controllata la permanenza in loco della predetta segnaletica e, se del caso, si dovrà provvedere all’immediato ripristino della stessa.

Articolo 3

La presente ordinanza entra in vigore a partire dalla data odierna, abrogando e sostituendo ogni altro provvedimento di questo Ufficio, che risulti con essa incompatibile.

Articolo 4

I trasgressori delle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave illecito e salve le eventuali maggiori responsabilità, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in concorso con altre fattispecie, dell’art. 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, l’inclusione alla pagina “Ordinanza” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/piombino, nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

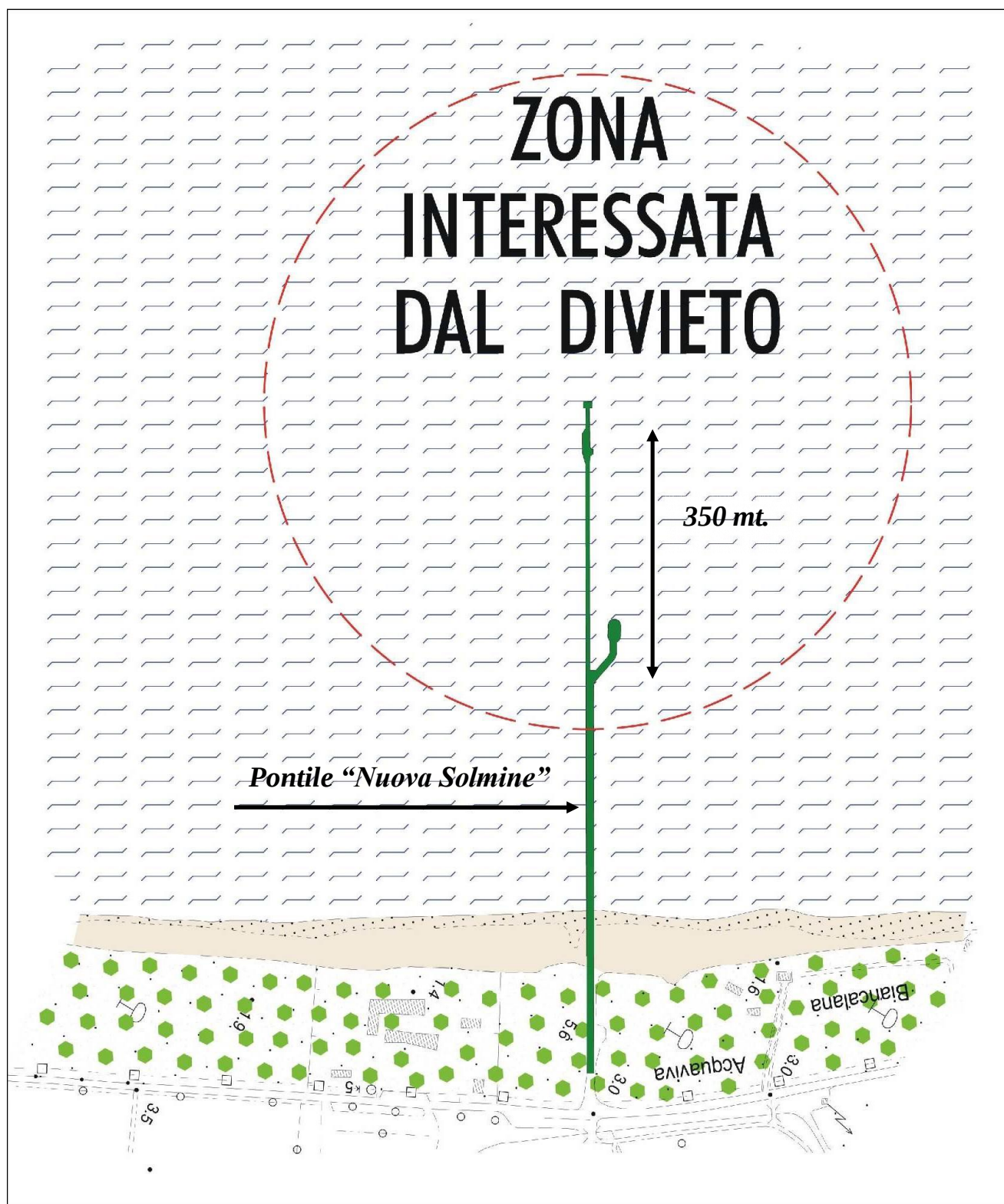
Piombino, 2 Agosto 2007

***Copia conforme all’originale sottoscritta
con firma autografa e conservata presso
questo Ufficio – Art. 19, D.P.R n. 445/2000***

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco LANDI



STRALCIO PLANIMETRICO



FAC SIMILE CARTELLO

